

Vigilanza sugli Intermediari - Instaurazione di un dialogo efficace tra la Banca d'Italia e gli *external auditors*

L'attività di vigilanza necessita, per essere efficace, di dati e informazioni di diversa natura che consentano di conoscere approfonditamente il soggetto vigilato (banca o altro intermediario), comprenderne le caratteristiche nonché i punti di forza e di debolezza, e poter quindi intervenire in modo tempestivo e pienamente informato. A livello internazionale è riconosciuto che un canale informativo attraverso cui il supervisore può acquisire notizie utili per l'esercizio della sua attività è costituito dai revisori e/o dalle società incaricate di esercitare la revisione dei bilanci degli intermediari vigilati ⁽¹⁾.

In Europa, il Regolamento UE n. 537/2014 in materia di revisione legale dei conti ⁽²⁾ (di seguito, il Regolamento), nel considerando n. 15 afferma: *“le funzioni di vigilanza saranno agevolate quando sia imposto alle autorità di vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione e ai loro revisori legali o imprese di revisione contabile di instaurare un dialogo effettivo”*. Per questo motivo, il Regolamento prevede che venga instaurato un dialogo efficace tra Autorità di Vigilanza (di seguito, anche AdV), da un lato, e revisori e società di revisione di tali intermediari (di seguito, i revisori), dall'altro ⁽³⁾, e attribuisce all'Autorità Bancaria Europea (di seguito, EBA) ⁽⁴⁾ il compito di emanare orientamenti ⁽⁵⁾.

Gli Orientamenti emanati dall'EBA prevedono che il dialogo si svolga sia a livello individuale con il revisore di uno specifico intermediario, sia a livello collettivo con le associazioni di categoria. Sotto questo secondo profilo, la Banca d'Italia, la Consob e l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) già da diversi anni hanno uno scambio informativo periodico e strutturato, mirato prevalentemente alla discussione dei principali aspetti che caratterizzano la redazione delle rendicontazioni contabili periodiche di tutti i soggetti vigilati. La Banca d'Italia definisce ora criteri specifici anche per il dialogo individuale, tenuto conto anche delle recenti modifiche al quadro legislativo con cui sono

¹ Le Linee guida del Comitato di Basilea su *External audits of banks* (Marzo 2014) affermano che *“building effective relationships with external auditors can enhance banking supervision. For example, the audit of a bank's financial statements may help identify weakness in internal controls relating to financial reporting which may, therefore, inform supervisory efforts in this area and contribute to a safe and sound banking system. These guidelines promote the establishment of open communication channels between the supervisor and the bank's external auditors”*.

² Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

³ L'articolo 12, par. 2, del Regolamento prevede che: *“è instaurato un dialogo effettivo tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, da un lato, e i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese, dall'altro. L'adempimento di questo requisito spetta a entrambe le parti del dialogo”*.

⁴ L'articolo 12, par. 2 del Regolamento prevede inoltre che: *“[...] L'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea — ABE) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP), tenendo conto delle attuali prassi di vigilanza, emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione, conformemente all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1094/2010, rispettivamente, al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma”*.

⁵ EBA/GL/2016/05 *“Orientamenti sulla comunicazione tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti creditizi”*, del 7 novembre 2016.

stati, tra l'altro, precisati gli obblighi di informazione dei revisori nei confronti dell'AdV su richiesta di quest'ultima ⁽⁶⁾. I criteri si applicano al dialogo efficace tra la Banca d'Italia e tutti gli intermediari da essa vigilati: banche LSI, SIM, SGR, SICAV, SICAF, Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex. art. 106 del T.U.B (di seguito, anche gli intermediari) ⁽⁷⁾.

Resta fermo per i revisori di Banche, Intermediari ex art. 106, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica, l'obbligo di comunicazione all'AdV ("*duty to report*") già previsto dall'art. 52, comma 2 del T.U.B. e quello analogo previsto dall'art. 8, comma 4 del T.U.F. per i revisori di SIM, SGR, SICAV e SICAF ⁽⁸⁾.

Con la presente Comunicazione la Banca d'Italia informa di volersi conformare agli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2016/05) in relazione agli intermediari da essa vigilati. In proposito, il Regolamento attribuisce la responsabilità di stabilire una comunicazione efficace sia all'AdV sia ai revisori. Per questo motivo è opportuno che questi ultimi siano adeguatamente informati sulle modalità di applicazione della normativa europea da parte della Banca d'Italia. Si richiama, pertanto, l'attenzione dei revisori degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e degli intermediari stessi su quanto previsto nell'allegato alla presente Comunicazione.

⁶ Cfr. in particolare le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 182 dell'8 novembre 2021 all'articolo 52 del T.U.B. Lo stesso decreto legislativo ha anche introdotto, in linea con la normativa europea, il potere della Banca d'Italia e della Consob per i profili di rispettiva competenza di rimuovere il revisore o il responsabile dell'incarico di revisione, in caso di violazione del cosiddetto "*duty to report*" (cfr. art. 52 T.U.B. e 8 T.U.F. come riformulati dal suddetto d.lgs. 182/2021). In assenza di un intervento legislativo in materia di segreto d'ufficio, il dialogo tra l'AdV e i revisori potrà svolgersi solo nei limiti degli obblighi di riservatezza imposti all'AdV dai richiamati testi unici (i.e. il novero di informazioni che l'AdV può fornire ai revisori resta soggetto ai vincoli previsti dalla vigente disciplina sul segreto d'ufficio).

⁷ Il decreto legislativo n. 39 del 2010 (come modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016 in attuazione della direttiva 2014/56/UE) ha infatti esteso l'obbligo del "dialogo efficace" anche agli intermediari non bancari.

⁸ Si rammenta che a fronte di eventuali violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 52 del T.U.B. e 8 del T.U.F. possono essere irrogate le sanzioni amministrative previste nei medesimi testi unici.

1. Principi generali

Un efficace scambio informativo presuppone che l'AdV possa richiedere ai revisori di condividere informazioni su profili di interesse per la supervisione dell'intermediario e possa fornire elementi utili su aspetti emersi durante l'attività di vigilanza che, a proprio giudizio, possono essere rilevanti per la revisione legale dei conti dell'intermediario.

L'obbligo di instaurazione di un dialogo efficace di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento è declinato dagli Orientamenti EBA, rivolti alle Autorità competenti, che individuano i principi cardine su cui instaurare un dialogo efficace, tra i quali si richiamano i seguenti:

- il dialogo tra AdV e revisori è finalizzato a facilitare il compito di vigilanza sugli intermediari attraverso la promozione di una comunicazione efficace (par. 6 degli Orientamenti);
- l'AdV e i revisori hanno entrambi la responsabilità di stabilire una comunicazione efficace conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (par. 13);
- la comunicazione tra l'AdV e i revisori è aperta e costruttiva, nonché adattabile a sviluppi futuri inaspettati (par. 14);
- l'AdV e i revisori contribuiscono allo sviluppo di una comprensione reciproca dei rispettivi ruoli e responsabilità (par. 16);
- le parti adempiono alle rispettive responsabilità senza utilizzare il lavoro dell'altra come sostituto del proprio. L'intermediario sottoposto a vigilanza deve rimanere la principale fonte di informazione per entrambe le parti (par. 17);
- la comunicazione tra l'AdV e i revisori è improntata a facilitare la condivisione di informazioni sull'intermediario rilevanti per le rispettive funzioni. La condivisione delle informazioni tiene conto delle diverse responsabilità dell'AdV e dei revisori, che derivano dalla diversa portata e dal diverso scopo delle loro funzioni (par. 18);
- tutte le informazioni condivise durante la comunicazione tra le autorità competenti e i revisori sono soggette agli obblighi di riservatezza di cui alla sezione II del capo 1 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE e la divulgazione in buona fede alle autorità competenti da parte dei revisori di qualsiasi informazione che emerga durante tale comunicazione non costituisce una violazione di alcuna previsione contrattuale o normativa in materia di divulgazione di informazioni (par. 19);
- per stabilire una comunicazione efficace e utilizzare le risorse in modo efficiente,

l'AdV adotta nella comunicazione con i revisori un approccio proporzionato alle dimensioni, all'organizzazione interna dell'intermediario vigilato, nonché alla portata, rischiosità e complessità delle sue attività (par. 20);

- il principio di proporzionalità è declinato con riferimento all'ambito delle informazioni da condividere, alla forma (orale o scritta), ai partecipanti, alla frequenza e alla tempistica del dialogo (par. 21).

2. Le informazioni da condividere

L'AdV, prima di ogni incontro, concorda con i revisori l'elenco degli argomenti oggetto di discussione (parr. 24, 25, 26 e 28).

Con riferimento alle informazioni rilevanti (parr. 27, 29 e 30) per l'attività di supervisione e che l'AdV può richiedere al revisore si includono:

- informazioni circa la strategia di revisione, sviluppata ai sensi dell'*International Standards on Auditing* (ISA) Italia 300, ossia l'insieme delle verifiche che il revisore ha pianificato di effettuare sul bilancio per minimizzare il rischio che esso contenga errori dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali;
- ove applicabile, la relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- se presente, la management letter, ossia il documento predisposto dal revisore con l'obiettivo di comunicare ai responsabili dell'attività di *governance* e alla Direzione dell'intermediario le carenze nel sistema di controllo interno identificate nel corso della revisione contabile e ritenute sufficientemente importanti da meritare di essere portate alla loro attenzione.

L'AdV può richiedere ulteriori informazioni ritenute utili per lo svolgimento dell'attività di supervisione, tra cui ad esempio:

- gli esiti dell'analisi del portafoglio creditizio, inclusa la quantificazione degli eventuali *delta* classificatori e valutativi emersi dalle verifiche operate in sede di revisione del bilancio, l'elenco delle esposizioni creditizie analizzate dal revisore per verificarne la corretta classificazione (*bonis, past due, unlikely to pay*, sofferenze e attribuzione dell'attributo *forborne*) e la valutazione (rettifiche di valore stimate);
- le risultanze delle verifiche sugli *impairment test* previsti dai principi contabili nazionali e internazionali con riferimento ai titoli di capitale e alle attività materiali e immateriali;
- le risultanze delle analisi dei principali contenziosi passivi in essere (ad esempio, vertenze legali e fiscali), nonché degli eventuali settori soggetti a potenziale rischio reputazionale e/o legale;

- gli esiti dell'analisi sulla recuperabilità delle *deferred tax assets* (DTA);
- gli esiti della revisione degli OICR gestiti dall'intermediario;
- le risultanze delle analisi delle operazioni con parti correlate.

Qualora le informazioni richieste si riferiscano ad attività ancora in corso di svolgimento, il revisore potrà fornire indicazioni preliminari circa gli elementi informativi raccolti nei vari ambiti di approfondimento, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni al completamento delle proprie verifiche.

Per quanto riguarda le informazioni da condividere con i revisori, la trasmissione di informazioni ai revisori resta nella piena discrezionalità dell'AdV che decide – caso per caso e in piena autonomia – se e quale tipo di informazioni comunicare, nel rispetto delle funzioni e delle finalità di vigilanza ad essa attribuite dalla legge, nonché dei limiti previsti dal quadro normativo nazionale. La trasmissione al revisore di informazioni che emergono durante il processo di vigilanza (connesse ad esempio con la *governance*, il sistema di controllo interno, il processo del credito, i cambiamenti del *business model*) avviene, pertanto, con l'obiettivo di favorire l'attività di vigilanza sugli intermediari anche attraverso un'attività di revisione di alta qualità.

Se a giudizio dell'AdV alcune informazioni specifiche sull'intermediario sono ritenute rilevanti per la revisione legale dei conti, l'AdV può comunicarle ai revisori e fornire in particolare, anche su richiesta di questi ultimi, chiarimenti e precisazioni sul contenuto delle comunicazioni trasmesse all'intermediario (parr. 32, 33 e 34), ferme restando le norme in materia di segreto d'ufficio vigenti (cfr. artt. 7 del T.U.B e 4 del T.U.F). In particolare, l'AdV potrà fornire precisazioni sui contenuti delle comunicazioni della Vigilanza trasmesse in via formale, nella misura e nelle parti che sono direttamente rilevanti per l'attività di revisione dei conti, tra cui a titolo d'esempio:

- a. lettere/comunicazioni indirizzate all'intermediario in esito al processo di vigilanza o indirizzate ai vertici dell'intermediario, agli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
- b. avvio/conclusione di accertamenti ispettivi e rilievi emersi e condivisi con gli intermediari;
- c. provvedimento di *capital decision*;
- d. istanza ed eventuale rilascio di autorizzazione per procedimenti amministrativi che abbiano una particolare rilevanza nello svolgimento dell'attività di revisione dei conti (es. esternalizzazione di funzioni operative importanti, riduzione fondi propri, autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, etc.).

Ulteriori tipologie di comunicazioni, inerenti i punti d'attenzione emersi nel corso del processo di supervisione relativamente a determinati profili di rischio dell'intermediario, potranno essere valutate in funzione degli obiettivi di dialogo efficace sopraenunciati e tenendo conto delle eventuali evoluzioni della normativa di riferimento.

3. Forma e partecipanti

Con riferimento alla forma, gli Orientamenti prevedono che lo scambio di informazioni possa avvenire sia in forma orale (ad esempio, tramite incontri periodici) sia in forma scritta (ad esempio, con *e-mail* o lettere).

Si prevede che lo scambio avvenga di norma in forma orale. Si ricorre, tuttavia, alla modalità scritta in quelle situazioni che lo richiedono per esigenze di certezza, tracciabilità degli argomenti trattati e dei risultati attesi dal dialogo (parr. 35, 36 e 37).

I principali partecipanti al dialogo sono, di norma, il capo del *team* di supervisione e il responsabile della revisione del bilancio (par. 38).

L'AdV può valutare l'opportunità di incontri con i revisori che prevedono la contestuale partecipazione di rappresentanti dell'intermediario interessato, in particolar modo nel caso della "comunicazione approfondita" (par. 40) ⁽⁹⁾. A tal fine, l'AdV considera se:

- a. gli organi societari ⁽¹⁰⁾ possono garantire una più efficace discussione di una particolare questione;
- b. il coordinamento di azioni tra AdV, il revisore e l'intermediario sia necessario.

Inoltre, agli incontri l'AdV può invitare la Consob e/o l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi (URGC) della Banca d'Italia, laddove ciò possa facilitare l'esercizio dei compiti di vigilanza (par. 42).

4. Frequenza e tempistica

Il dialogo è attivato su iniziativa delle parti, in presenza di evidenze che lo rendano necessario. Nel definire la frequenza dello scambio informativo, l'AdV tiene conto della classe di priorità dell'intermediario, così come attualmente definita nella Circolare n. 269 "Guida per l'attività di Vigilanza"; in linea generale, sono ipotizzabili incontri periodici con una frequenza annuale ovvero dilazionati su un arco di tempo più esteso (es. incontri biennali, triennali, etc.).

L'AdV concorda con il revisore il momento in cui realizzare il dialogo, al fine di agevolare l'attività di entrambe le parti (par. 46).

In aggiunta allo scambio informativo periodico, laddove ritenuto rilevante per i propri compiti e/o quelli dei revisori, l'AdV attiva uno scambio informativo *ad hoc* (par.

⁹ Comunicazione che avviene in modo più frequente, formalizzato e/o documentato, al fine di ottenere ulteriori approfondimenti su un intermediario, quando uno sforzo maggiore di vigilanza viene applicato o si rende necessario.

¹⁰ Organo di direzione, l'alta dirigenza o il Comitato di controllo interno sulla revisione (*Audit Committee*), oppure un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'intermediario.

47). Esempi di circostanze in cui può essere opportuno avere uno scambio informativo *ad hoc* sono:

- operazioni straordinarie (es. fusioni, cessione di rami di azienda, cessioni di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco ex art. 58 T.U.B., migrazione su altro sistema informativo o contabile, cambiamento dell'*outsourcer* nell'ambito delle funzioni operative importanti, avvicendamenti nella *governance* dell'intermediario);
- dubbi significativi sulla continuità aziendale (*going concern*);
- conferimento e risoluzione anticipata dell'incarico di revisione;
- accertamenti ispettivi.

Resta sempre ferma la possibilità di attivare il dialogo con una diversa frequenza se ritenuto opportuno. In particolare, l'AdV può avviare una "comunicazione approfondita" con il revisore ogni qual volta reputi necessario acquisire ulteriori informazioni su questioni *ad hoc* riguardanti l'intermediario vigilato (par. 23) ⁽¹⁾. Circostanze in cui può essere avviata la "comunicazione approfondita" sono, a titolo di esempio, le seguenti:

- recenti risultati significativi emersi dalla valutazione di vigilanza o dalla revisione legale dei conti;
- recenti sviluppi di impatto significativo che possono modificare in maniera rilevante la valutazione del rischio e il livello di intensità di vigilanza applicati a un intermediario;
- revoca o dimissioni dall'incarico del revisore.

¹¹ Cfr. nota 9.